



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2 quater "Interventi nel settore agroenergetico" del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in cui si istituisce l'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 83;

VISTO il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2 quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.

VISTO che per tali finalità il suddetto comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore;

RITENUTO di dover dettagliare gli aspetti relativi alla composizione, compiti, funzionamento e relativi oneri del Comitato tecnico consultivo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico e ritenuto a tal fine idoneo lo strumento del decreto direttoriale della Direzione generale competente per materia, dello stesso Ministero;

SENTITI il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

DECRETA

Articolo 1

Comitato tecnico consultivo biocarburanti

1. Il Comitato tecnico consultivo costituito ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso la Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche, del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, con la denominazione di "Comitato tecnico consultivo biocarburanti".
2. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti opera per l'esercizio delle competenze operative e gestionali legate all'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 2

Composizione del Comitato tecnico consultivo biocarburanti

1. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti è composto da:
 - il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
 - due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente;
 - due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - tre rappresentanti del Gestore dei servizi energetici S.p.A., di cui uno con funzioni di segretario.
2. Con successivo decreto direttoriale si procede alla nomina dei rappresentanti del Comitato sulla base delle designazioni effettuate dalle rispettive amministrazioni ed enti.

Articolo 3

Compiti del Comitato tecnico consultivo biocarburanti

1. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti opera a supporto del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., per l'esercizio delle competenze operative e gestionali assegnate già assegnate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto 29 aprile 2008, n. 110, Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006 e successive modifiche. In particolare svolge le seguenti attività:
 - a. fornire indicazioni al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'esercizio delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti,
 - b. rispondere in maniera coordinata ai quesiti posti dagli operatori economici in materia di biocarburanti;
 - c. assicurare il raccordo dei flussi informativi tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
 - d. esaminare e proporre valutazioni delle diverse tipologie di biocarburanti tra le diverse fattispecie giuridiche possibili previste dalla normativa: double counting, premialità, contabilizzazione normale ed altre eventuali;
 - e. assicurare la contestuale disamina delle problematiche ambientali, agricole e forestali, dello sviluppo economico e fiscali, in relazione ad uno sviluppo equilibrato del mercato dei biocarburanti in Italia;
 - f. analizzare lo stato dell'arte della implementazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in tutti i Paesi dell'UE, con particolare attenzione alle valutazioni di sostenibilità ambientale;
 - g. analizzare e proporre soluzioni operative alle questioni che il Gestore dei servizi energetici S.p.A. porrà in relazione alla gestione operativa del portale informativo e di ogni altra questione connessa alla contabilizzazione dei biocarburanti;
 - h. effettuare, ai fini della corretta assegnazione dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, controlli presso gli operatori economici e i soggetti obbligati ad immettere in consumo biocarburanti ai sensi dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;
 - i. elaborare proposte amministrative a supporto della politica di sviluppo dei biocarburanti;
 - j. assicurare il raccordo dei flussi informativi tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55;
 - k. effettuare le attività di controllo di cui all'articolo 7-quater, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55;

1. ogni altro aspetto operativo e gestionale che sarà sottoposto al Comitato dalle Amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso e dal Gestore dei servizi energetici S.p.A..

Articolo 4

Funzionamento del Comitato tecnico consultivo biocarburanti

1. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti si riunisce con cadenza almeno mensile, anche presso la sede del Gestore dei servizi energetici S.p.A.. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. svolge altresì le funzioni di segreteria del Comitato stesso, predisponendo in collaborazione con il presidente del Comitato, l'ordine del giorno e la relativa documentazione, nonché redigendo il resoconto delle riunioni.
2. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, qualora se ne ravveda la necessità, può avvalersi per il conseguimento dei compiti previsti di altre competenze specificatamente individuate seguendo le procedure previste dal Gestore dei servizi energetici S.p.A., anche esterne alle amministrazioni partecipanti.

Articolo 5

Oneri

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, compresa la copertura di eventuali compensi e delle spese di missione per i controlli effettuati dai membri del Comitato stesso, e quelli derivanti dall'applicazione del presente decreto, sono a carico del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e rientrano negli oneri gestionali di cui al comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0025150 - 21/12/2012 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE

